SPORT INSIEME Associazione di Volontariato

Statuto

Finalità e accordi costitutivi della nostra Associazione



Data di costituzione: 10 aprile 2007.

Soci fondatori:

Marco Infortugno Domenico Tripodi Patrizia Fortugno Pasquale Latella Beniamino Tripodi Daniele Infortugno

© 2007 Sport Insieme.

Tutti i diritti sono riservati.

Perché Sport Insieme?

Viviamo in una realtà in cui la pratica costante dell'attività sportiva è limitata ad un numero ristretto di giovani e legata a sport di tipo "tradizionale".

Il senso della pratica sportiva, anche se intesa in senso lato, è addirittura assente fra i meno giovani.

Ciò è in massima parte dovuto alla mancanza di una cultura sportiva collettiva che, a sua volta, è legata alla mancanza dei servizi e delle strutture sportive necessarie.

Sono questi i motivi che ci hanno spinto a riunirci e fondare Sport Insieme, con l'impegno di creare, prima di tutto, una cultura dello sport condivisa.

Le nostre attività saranno rivolte a tutte le persone che vivono nell'area sociale in cui operiamo senza distinzione di età, sesso, razza ed appartenenza religiosa.

Tutti i nostri sforzi tenderanno a rendere la partecipazione ad esse libera e, sopratutto, gratuita.

Tutte le nostre manifestazioni tenderanno ad:

- insegnare il valore di una corretta e costante attività fisica e le sue positive ricadute sulla qualità della vita.
- avvicinare giovani e meno giovani alla pratica costante di attività sportive, sopratutto quelle poco conosciute e/o praticate in ambito locale.

Ecco, nel dettaglio quello di cui ci occuperemo:

- organizzeremo attività motorie, ricreative, culturali e sportive dilettantistiche;
- promuoveremo incontri, dibattiti e corsi di avvicinamento ed insegnamento alla pratica sportiva;
- collaboreremo con qualsiasi ente che voglia perseguire i nostri fini statutari;
- accetteremo da enti terzi la gestione di impianti sportivi in genere;
- cureremo la realizzazione di impianti sportivi di tipo non permanente.

I Soci fondatori tutti

SOMMARIO

Statuto		5
Articolo 1.	Costituzione	5
Articolo 2.	Finalità	5
Articolo 3.	Aderenti all'Associazione	6
Articolo 4.	Diritti e doveri degli aderenti	8
Articolo 5.	Patrimonio ed entrate	9
Articolo 6.	Organi sociali dell'Associazione	10
Articolo 7.	Assemblea degli aderenti	10
Articolo 8.	Il Consiglio Direttivo	12
Articolo 9.	Il Presidente	13
Articolo 10.	Il Segretario	14
Articolo 11.	Il Tesoriere	15
Articolo 12.	Il Responsabile di Settore	16
Articolo 13.	Gratuità delle cariche	16
Articolo 14.	Il Bilancio	16
Articolo 15.	I Libri Sociali	17
Articolo 16.	Modifiche allo Statuto e sciogliemtno dell'Associazione	17
Articolo 17.	Norme di rinvio	17
Articolo 18	Normo di funzionamento	17

STATUTO

Associazione di Volontariato "SPORT INSIEME"

Articolo 1. COSTITUZIONE

- 1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "Sport Insieme", che in seguito sarà denominata l'Associazione. L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 18/95.
- 2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 3. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 4. L'Associazione ha sede presso il domicilio del legale rappresentate dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Provincia di Reggio Calabria.
- 6. L'Associazione ha sede virtuale presso il sito internet http://www.sport-insieme.it.

Articolo 2. FINALITÀ

- 1. L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 2. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:
 - a. proposta costante dello sport, alle persone di ogni censo, età, razza,
 appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico, educativo ed atto
 a migliorare la qualità della vita;
 - impegno costante affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili e gratuiti per l'assistenza e pratica dell'attività sportiva a favore di singoli e gruppi di persone;
- 3. Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:
 - a. organizzare attività sportive dilettantistiche a carattere agonistico e non.
 - b. organizzare attività motorie, culturali e ricreative finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita;

- c. promuovere ed organizzare, attraverso la collaborazione di professionisti ed esperti, corsi di avvicinamento, insegnamento e svolgimento della pratica sportiva in genere, nonché incontri, dibattiti, rassegne e manifestazioni, spettacoli, feste ed intrattenimenti;
- d. collaborare con strutture, organismi scolastici ed enti locali per lo svolgimento e lo sviluppo della pratica sportiva e motoria nelle scuole in genere;
- e. collaborare con qualsiasi altro ente che voglia perseguire le medesime finalità statutarie:
- f. incoraggiare, patrocinare ed aiutare, mediante l'opera dei propri aderenti e nei limiti delle proprie disponibilità, qualsiasi iniziativa nel campo sportivo a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
- g. potrà aderire ad Enti di promozione riconosciuti dal Ministero degli Interni ed a Federazioni, qualora ciò risultasse utile per il perseguimento dei fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto;
- h. potrà accettare da Stato, Regioni, Province, Comuni od altri Enti Pubblici o
 Privati, la gestione totale o parziale di impianti sportivi in genere, a seguito di
 idonea delibera di assegnazione intrapresa dagli Enti suddetti;
- i. potrà curare la realizzazione, avvalendosi principalmente dell'opera dei propri aderenti, strutture sportive di tipo non permanente per l'organizzazione degli eventi di cui ai punti a e b;
- 4. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
- 5. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Articolo 3. Aderenti all'Associazione

- Sono aderenti dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (soci fondatori) nonché quelli che ne fanno richiesta versando la quota annuale di adesione e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (soci ordinari).
- 2. Sono considerati volontari i soci che si impegnano spontaneamente e volontariamente a prestare la propria opera per gli scopi dell'Associazione. Sono tenuti a dare

- comunicazione di tale impegno al Presidente che provvederà alla loro iscrizione nel Registro dei soci e nel Registro dei Volontari ed alla loro copertura assicurativa. I soci volontari possono in qualunque momento chiedere di divenire soci sostenitori inviandone relativa domanda al Presidente.
- 3. Il Consiglio Direttivo, dietro apposita domanda, ovvero dietro proposta del Presidente, è chiamato a deliberare circa il passaggio da socio volontario a socio contribuente di uno o più volontari già iscritti nel Registro dei Volontari.
- 4. Sono considerati soci "contribuenti" i soci che non prestano la propria opera attiva per gli scopi dell'Associazione. Sono tenuti a dare comunicazione di tale scelta al Presidente che provvederà alla loro iscrizione nel Registro dei soci. I soci contribuenti possono, in qualunque momento chiedere, di divenire soci volontari inviandone relativa domanda al Presidente.
- 5. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di soci "sostenitori", che forniscono un particolare sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare soci "onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
- 6. Il Consiglio Direttivo nomina soci "emeriti" i Presidenti dell'Associazione al primo termine naturale del loro mandato. Sono nominati di diritto soci "emeriti" i soci fondatori.
- 7. Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 8. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
- 9. Il numero degli aderenti è illimitato.
- 10. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
- 11. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:
 - a. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.
 - b. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

- 12. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie:
 - a. per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
 - b. per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - c. per decesso;
 - d. per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - e. per persistente violazione degli obblighi statutari.
- 13. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio.
- 14. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Articolo 4. DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

- 1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.
- 2. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- L'adesione si intende annuale senza tacito rinnovo, perciò non occorre mandare disdetta.
- 4. Gli aderenti hanno il diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
 - b. di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d. di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - e. di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 5. Gli aderenti sono obbligati:

- a. ad osservare le norme del presente statuto, i regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b. a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- c. a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- 6. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
- 7. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
- 8. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 5. Patrimonio ed entrate

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva:
 - c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione:
 - b. contributi di privati;
 - c. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

- 3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Articolo 6. Organi sociali dell'Associazione

- 1. Organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli Aderenti;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente:
 - d. il Segretario.
- 2. Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere ovvero assegna al Segretario (Segretario Tesoriere) le funzione proprie del Tesoriere.
- 3. Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 7. ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- 3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 4. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo (arrotondato per eccesso) degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - a. l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

- c. l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- 6. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - c. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - d. fissare l'ammontare della quota associativa.
- 7. D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
- 8. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 9. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto e via e-mail agli aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita; esso è anche reso pubblico sia nella sede sociale che sul sito internet dell'Associazione e deve contenere l'ordine del giorno.
- 10. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
- 11. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
- 12. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 13. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.
- 14. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

Articolo 8. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di due ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- 2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni
 quattro mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale
 seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della
 richiesta.
- 4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 6. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
 - f. nominare il Segretario (eventualmente Segretario/Tesoriere), che deve essere scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo;
 - g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h. deliberare in merito alle esclusioni di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- k. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
- 7. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.
- 8. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- a. dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- b. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e. presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo:

- f. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- g. può nominare, confermare o dimettere i Responsabili di Settore;
- h. è Responsabile Generale del trattamento dei dati personali raccolti dall'Associazione; può nominare uno o più responsabili del trattamento fra i membri del Consiglio Direttivo ovvero affidare l'incarico di responsabile del trattamento al Segretario.
- 3. In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni e responsabilità sono assunte dal Vice Presidente.
- 4. In caso di cessazione o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, convocato dal Vice Presidente, dovrà deliberare la nomina di quest'ultimo a Presidente fino al termine naturale del mandato e la contestuale elezione di un nuovo Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ovvero convocare l'Assemblea degli Aderenti per il rinnovo degli organi sociali.
- 5. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 10. IL SEGRETARIO

- 1. Il Segretario è un membro del Consiglio Direttivo, viene da questi eletto a maggioranza dei voti e si pone alle dirette dipendenze del Presidente.
- 2. Il Segretario:
 - a. si pone a capo della segreteria assicurando il coordinamento dell'azione amministrativa;
 - cura la stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Aderenti e del Consiglio Direttivo;
 - c. cura il Libro degli Aderenti;
 - d. provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - e. compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione;
 - f. coordina l'attività dei Responsabili di Settore;
 - g. può essere nominato responsabile del trattamento dei dati personali raccolti dall'Associazione.

- 3. Se nominato come Segretario Tesoriere, avoca a sé diritti, doveri e competenze del Tesoriere.
- 4. In caso di cessazione o di dimissioni del Segretario, il Presidente:
 - a. convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo affinché deliberi sulla nomina di un nuovo Segretario ovvero la convocazione dell'Assemblea degli Aderenti per il rinnovo degli organi sociali.
 - avoca a se le competenze del Segretario (eventualmente del Segretario
 Tesoriere) fino all'elezione di un nuovo Segretario ovvero fino all'elezione dei
 nuovi organi sociali.

Articolo 11. IL TESORIERE

- 1. Il Tesoriere è un membro del Consiglio Direttivo e viene da questi eletto a maggioranza dei voti.
- 2. Il Tesoriere:
 - a. provvede al riscontro degli atti di gestione;
 - b. cura la tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - c. effettua verifiche di cassa;
 - d. esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni, il conto consuntivo ed i relativi consuntivi allegati, redigendo apposite relazioni contenenti l'attestazione circa la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione;
 - e. può compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio Direttivo gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.
- 3. Il Tesoriere agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta di un aderente.
- 4. Riferisce annualmente all'Assemblea degli Aderenti con relazione scritta.
- 5. In caso di cessazione o di dimissioni del Tesoriere:
 - a. le sue funzioni sono assunte dal Segretario ovvero dal Presidente facente funzione di Segretario;

 b. il Presidente convoca entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Tesoriere ovvero per la nomina del Segretario facente funzione di Tesoriere a Segretario Tesoriere.

Articolo 12. IL RESPONSABILE DI SETTORE

- 1. Il Responsabile di Settore può essere un membro del Consiglio Direttivo ovvero un Aderente; viene nominato dal Presidente mediante apposito atto di nomina e si pone alle sue dirette dipendenze.
- 2. Il Responsabile di Settore segue le direttive contenute all'interno dell'atto di nomina e relaziona periodicamente, ovvero su richiesta degli organi sociali, il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Aderenti sullo stato della sua azione;
- 3. L'incarico di Responsabile di Settore è a termine. La sua durata è indicata esplicitamente ovvero collegata alla realizzazione di una più direttive contenute all'interno dell'atto di nomina e comunque non può protrarsi oltre il termine del mandato del Presidente nominante.
- 4. In caso di cessazione o di dimissioni del Presidente nominante, l'incarico di Responsabile di Settore dovrà essere sottoposto a conferma da parte del nuovo Presidente.

Articolo 13. Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 14. IL BILANCIO

- 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
- 2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- 3. Il bilancio deve coincidere con un anno solare.
- 4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art. 2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 15. I LIBRI SOCIALI

- 1. I libri dell'Associazione sono:
 - a. Libro dei soci:
 - b. Libro dei volontari:
 - c. Libro dei verbali dell'Assemblea degli Aderenti;
 - d. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - e. Libro di prima nota;
 - f. Bollettario ricevute;

Articolo 16. MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIEMTNO DELL'ASSOCIAZIONE

- Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
- 3. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 17. NORME DI RINVIO

 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Articolo 18. Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note sia per mezzo di copia affissa nell'albo

avvisi esposto nella sede sociale che per mezzo di copia in formato elettronico accessibile presso la sede virtuale (sito internet) dell'Associazione.

 $2. \ \ Gli\ aderenti\ possono\ richiederne\ copia\ personale.$